



COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza N.	40
Data di registrazione	04/07/2025

OGGETTO : INTEGRAZIONE ORDINANZE N.28 DEL 27.06.2023 E 29 DEL 28.06.2023

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n.28 del 27.06.2023 avente oggetto "Divieto di fumo e tutela delle spiagge ricadenti nel territorio comunale";

RICHIAMATA l'ordinanza n.29 del 28.06.2023 con la quale veniva parzialmente rettificata l'Ordinanza n. 28 del 27.06.2023;";

VISTO il D.lgs. 152/2006 - "Codice dell'Ambiente";

VISTO il D. Lgs. 267/2000 - "TUEL";

VISTO il Regolamento Comunale di disciplina per la fruizione delle spiagge Cala Brandinchi e Lu Impostu approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14/04/2022;

CONSIDERATO che è interesse primario dell'Amministrazione tutelare tutte le spiagge del territorio in quanto elemento costitutivo e di pregio dell'ecosistema nonché oggetto di specifica tutela sotto l'egida dell'Area Marina Protetta di Tavolara-Capò Coda Cavallo;

VISTE le numerose segnalazioni pervenute all'ente in merito alla cattiva abitudine di utilizzo di tende da campeggio, gazebi, sacchi a pelo sulle spiagge ed arenili del territorio, le quali, visto il grande afflusso di gente, limitano la fruibilità degli spazi impedendo a tutti di poter occupare l'arenile;

VISTA la difficoltà di controllo degli accessi nelle spiagge a numero chiuso di Cala Brandinchi e Lu Impostu, in quanto, si sono verificati diversi episodi relativi a visitatori che hanno aggirato i controlli dichiarando di accedere all'arenile per il solo transito;

Preso atto che è intenzione di questa Amministrazione:

- contrastare la cattiva abitudine di abbandonare rifiuti prodotti da fumo su tutte le spiagge e nelle acque che, oltre all'inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale;
- ridurre il bivacco sulle spiagge e sugli arenili mediante tende da campeggio, gazebi, sacchi a pelo e qualunque altra tipologia di attrezzatura all'uopo utilizzata le quali limitano la fruizione dello stesso da parte di tutti i visitatori;
- impedire l'accesso da terra a visitatori che aggirando le regole relative alla prenotazione delle spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu dichiarano in maniera mendace di accedere

esclusivamente per il transito al solo scopo di eludere i controlli e non versare il contributo ambientale dovuto;

- impedire, altresì, l'accesso da mare per mezzo di natanti a visitatori che aggirando le regole relative alla prenotazione delle spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu vi accedono con questa modalità al solo scopo di eludere i controlli e non versare il contributo ambientale dovuto;

RITENUTO pertanto opportuno dover procedere all'integrazione delle Ordinanze in premessa con provvedimenti atti a scoraggiare tutti i comportamenti sopraesposti ritenuti lesivi dell'ambiente, del rispetto reciproco e di ostacolo alla fruizione degli spazi pubblici nonché tendenti ad eludere le disposizioni vigenti relativamente alle spiagge tutelate tramite il sistema di contingentamento degli accessi;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

a decorrere dal 4 luglio 2025 di integrare le Ordinanze n. 28/2023 e 29/2023 nel modo seguente:

- **è vietato** il fumo a tutti i cittadini, anche con l'uso di dispositivi elettronici che prevedano la produzione di materiali di scarto, su tutte le spiagge e arenili del territorio Comunale fatta eccezione per gli appositi spazi c.d. "*Smoking Area*" segnalate e adeguatamente indicate in loco mediante cartellonistica se presenti;
- **è vietato** il bivacco mediante tende da campeggio, sacchi a pelo e qualunque altra tipologia di attrezzatura all'uopo utilizzata su tutti gli arenili e le spiagge del territorio Comunale;
- **è vietato** l'accesso da terra alle spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu in assenza di prenotazione e assolvimento del contributo ambientale anche per il solo transito con la sola eccezione di mezzi di soccorso, soccorritori e forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni e tutti coloro i quali siano in possesso di autorizzazione da parte degli Enti gestori;
- **è vietato** l'accesso da mare alle spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu in assenza di prenotazione e assolvimento del contributo ambientale anche per il solo transito con la sola eccezione di mezzi di soccorso, soccorritori e forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni e tutti coloro i quali siano in possesso di autorizzazione da parte degli Enti gestori;

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

La pubblicazione della presente Ordinanza sulla homepage del sito santeodorospiagge.it;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa a :

- *alla Prefettura di Nuoro*
- *alla Questura - Commissariato di Siniscola;*
- *Guardia Costiera;*
- *alla Stazione Carabinieri di San Teodoro;*
- *al Comando di Polizia Locale in sede;*
- *alla Compagnia Barracellare di San Teodoro*
- *Società concessionaria servizi accesso alle spiagge a numero contingentato.*

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Sardegna ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

Sindaco

DERETTA RITA / Namirial S.p.A./02046570426

Atto firmato Digitalmente